

PROTOCOLLO DI INTESA

TRA

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, con sede in Roma, Piazza Venezia n. 11 - 00187, nella persona del suo Presidente, Prof. Pasquale Stanzone, ivi domiciliato per la carica

E

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI DELLA REGIONE BASILICATA, con sede in Potenza, via V. Verrastro n. 6 - 85100, nella persona del suo Presidente, Dott. Antonio Donato Marra, ivi domiciliato per la carica;

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI DELLA REGIONE ABRUZZO, con sede all'Aquila, via M. Iacobucci n. 4 - 67100, nella persona del suo Presidente, Avv. Giuseppe La Rana, ivi domiciliato per la carica;

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI DELLA REGIONE CALABRIA, con sede in Reggio Calabria, via Cardinale Portanova – Palazzo Campanella - 89127, nella persona del suo Presidente, Dott. Fulvio Scarpino, ivi domiciliato per la carica;

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI DELLA REGIONE CAMPANIA, con sede in Napoli, Centro Direzionale Isola F/8 - 80143, nella persona della sua Presidente, Dott.ssa Carola Barbato, ivi domiciliata per la carica;

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA, con sede in Bologna, Via A. Moro n.44 - 40127, nella persona del suo Presidente, Dott. Giancarlo Mazzuca, ivi domiciliato per la carica;

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA, con sede in Trieste, Piazza Oberdan n.5 - 34133, nella persona del suo Presidente, Dott. Mario Trampus, ivi domiciliato per la carica;

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI DELLA REGIONE LAZIO, con sede in Roma, Via Lucrezio Caro n.67 - 00193, nella persona della sua Presidente, Dott.ssa Maria Cristina Cafini, ivi domiciliata per la carica;

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI DELLA REGIONE LIGURIA, con sede in Genova, Via Fieschi n.15 - 16121, nella persona del suo Presidente, Dott. Manfredi Maglio, ivi domiciliato per la carica;

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI DELLA REGIONE LOMBARDIA, con sede in Milano, via Fabio Filzi n. 22 - 20124, nella persona del suo Presidente, Dott. Cesare Maria Gariboldi, ivi domiciliato per la carica;

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI DELLA REGIONE MARCHE, con sede in Ancona, Piazza Cavour n.23 - 60121, nella persona della sua Presidente, Dott.ssa Cinzia Grucci, ivi domiciliata per la carica;

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI DELLA REGIONE MOLISE, con sede in Campobasso, Via Colitto n.7 - 86100, nella persona del suo Presidente, Dott. Enzo Cimino, ivi domiciliato per la carica;

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI DELLA REGIONE PIEMONTE, con sede in Torino, Piazza Solferino n.22 - 10121, nella persona del suo Presidente, Dott. Vincenzo Lilli, ivi domiciliato per la carica;

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI DELLA REGIONE PUGLIA, con sede in Bari, Via Paolo Lembo n.40/F - 70121, nella persona della sua Presidente, Dott.ssa Lorena Saracino, ivi domiciliata per la carica;

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI DELLA REGIONE SARDEGNA, con sede in Cagliari, Via Roma n.25 - 09125, nella persona del suo Presidente, Dott. Sergio Nuvoli, ivi domiciliato per la carica;

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI DELLA REGIONE SICILIA, con sede in Palermo, Via G.le V. Magliocco, 46 - 90141 Palermo, nella persona del suo Presidente, Dott. Andrea Peria Giaconia, ivi domiciliato per la carica;

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI DELLA REGIONE TOSCANA, con sede in Firenze, Via Cavour n.18 - 50129, nella persona del suo Presidente, Dott. Marco Meacci, ivi domiciliato per la carica;

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI DELLA PROVINCIA DI BOLZANO, con sede in Bolzano, Via Dante n.9 - 39100, nella persona del suo Presidente, Dott. Roland Turk, ivi domiciliato per la carica;

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI DELLA PROVINCIA DI TRENTO, con sede in Trento, Via Mancini n.27 - 38122, nella persona del suo Presidente, Dott. Marco Sembenotti, ivi domiciliato per la carica;

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI DELLA REGIONE UMBRIA, con sede in Perugia, Piazza Italia n.2 - 06121, nella persona della sua Presidente, Dott.ssa Elena Veschi, ivi domiciliata per la carica;

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA, con sede in Aosta, Castello di Montfleury – Via S. Piccolo San Bernardo n.39 - 11100, nella persona del suo Presidente, Dott. Pier Paolo Civelli, ivi domiciliato per la carica;

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI DELLA REGIONE VENETO, con sede in Mestre (VE), Via Poerio n.34 - 30171, nella persona del suo Presidente, Dott. Marco Mazzoni Nicoletti, ivi domiciliato per la carica;

(di seguito, rispettivamente, “Garante” e “CORECOM” e, congiuntamente, “le Parti”)

PREMESSO CHE

Il Garante,

- ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 29 maggio 2017, n. 71 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”, può ricevere segnalazioni o reclami da un minore ultraquattordicenne o dai genitori o esercenti la responsabilità del minore che abbia subito atti di cyberbullismo;

- ai sensi dell'art. 144-bis (“Revenge porn”) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, introdotto dal decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, può ricevere segnalazioni da chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni (in questo caso anche per il tramite dei genitori o degli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela) “abbia fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, immagini o video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito che lo riguardano, destinati a rimanere privati, possano essere oggetto di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione attraverso piattaforme digitali senza il suo consenso”;

- a tal fine, ha implementato le misure necessarie per rispondere alle esigenze poste dalle citate normative, assegnando le relative competenze ad una specifica articolazione dell'Autorità e dedicando apposite sezioni del proprio sito web alla trasmissione delle segnalazioni o dei reclami in questione;
- ha prodotto, nel corso degli anni, documentazione informativa e divulgativa sull'uso prudente del web e sulla prevenzione degli atti di cyberbullismo e di revenge porn;
- è interessato a facilitare l'accesso degli interessati, in particolare dei minori, alle predette sezioni del proprio portale web, nonché alle fonti conoscitive e agli strumenti di tutela;

- in assenza di una propria articolazione territoriale, ritiene particolarmente utile l'approccio che può essere esercitato a livello locale da altre amministrazioni pubbliche.

I CORECOM,

- sono impegnati a realizzare, nelle materie previste dalle singole leggi istitutive che regolano le funzioni proprie, iniziative finalizzate alla prevenzione e al contrasto di fenomeni sociali online, nonché ulteriori iniziative per la tutela dei minori in rete, anche mediante l'organizzazione di corsi di educazione digitale presso le scuole secondarie di primo e secondo grado e di tutela della reputazione e della identità digitale in rete;
- prestano supporto alle proprie Consulte regionali anche sul tema del bullismo e cyberbullismo;

Le Parti concordano sull'opportunità di procedere alla stipula di un Protocollo d'intesa che fissi le principali aree di collaborazione; pertanto,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Oggetto e finalità)

1. Il presente Protocollo ha per oggetto l'attivazione di una collaborazione strategica tra le Parti, nell'ambito delle rispettive competenze e funzioni stabilite dalle singole leggi istitutive nel quadro degli obiettivi di protezione dei minori e trattamento dei propri dati personali, e di prevenzione e contrasto anche dei fenomeni del cyberbullismo e del revenge porn.

Articolo 2

(Impegni delle Parti)

1. Ai fini della realizzazione delle finalità di cui all'art. 1 del presente Protocollo, le Parti, nel pieno rispetto delle competenze assegnate e delle specifiche modalità di azione, concordano, in particolare, di:

a) elaborare forme di cooperazione comune che possano valorizzare le competenze e i poteri del Garante e le esperienze e la presenza sul territorio del CORECOM, con possibilità per quest'ultimo di utilizzare, nel materiale divulgativo e nelle iniziative pubbliche, il logo istituzionale nonché la documentazione dell'Autorità, previo suo assenso;

b) organizzare iniziative pubbliche che coinvolgano esperti, cittadini ed istituzioni attraverso corsi, convegni, incontri e momenti di confronto sui temi della protezione dei dati personali anche sui fenomeni del cyberbullismo e del revenge porn e sulle più efficienti metodologie di prevenzione e di contrasto;

c) predisporre e diffondere materiale divulgativo, attinente alle tematiche del presente Protocollo, che diano un contributo sull'uso corretto e responsabile delle tecnologie e dei nuovi mezzi di comunicazione digitale con riguardo al trattamento dei dati personali;

d) redigere e/o divulgare linee guida, vademecum, articoli, pubblicazioni scientifiche e promuovere best practices con l'intento di diffondere la cultura della legalità, dell'uso consapevole delle nuove tecnologie, della navigazione sicura, della protezione dei dati personali e del contrasto ai fenomeni del cyberbullismo e del revenge porn;

e) organizzare attività di ricerca, finalizzata ad individuare le problematiche attinenti alla protezione dei minori riguardo al trattamento dei propri dati personali ed anche ai fenomeni del cyberbullismo e del revenge porn e a predisporre adeguati strumenti di intervento tempestivo;

f) pianificare incontri periodici volti ad una puntuale e mirata formazione del personale CORECOM in materia di Privacy oltre ad uno scambio di informazioni e di esperienze.

2. Nell'ambito delle medesime finalità di cui al comma 1, il CORECOM, in particolare, si impegna a:

a) veicolare verso il sito del Garante le eventuali segnalazioni o reclami ad esso pervenute e trattabili ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 71/2017 e dell'art. 144-bis del d.lgs. 196/2003;

b) inserire, nei propri corsi di educazione digitale nelle scuole, un apposito modulo riguardante i temi del trattamento dei dati personali dei minori, con specifico riferimento al consenso al trattamento dei propri dati personali in relazione all'offerta diretta di servizi della società dell'informazione e alla tutela dei minori nella rete;

c) divulgare, anche mediante la propria rete territoriale, materiale ed iniziative del Garante inerenti alle attività indicate nel presente Protocollo.

3. Le modalità di attuazione delle attività di cui ai commi precedenti verranno definite attraverso successivi accordi operativi, di comune accordo fra le Parti, che potranno essere stipulati anche nelle forme di cui all'art. 15 della legge n. 241/1990.

4. Nell'ambito delle finalità strategiche condivise dalle Parti, ulteriori aree di collaborazione potranno essere definite nel corso della durata del presente Protocollo.

Articolo 3

(Durata e recesso)

1. Il presente Protocollo, anche se vergato di pugno dai rappresentanti delle Parti, sarà comunque sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della legge n. 241/1990 ed entra in vigore dalla data dell'ultima sottoscrizione.

2. Il presente Protocollo ha durata triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere prorogato per ulteriori tre anni per espressa volontà delle Parti, da manifestarsi almeno 30 giorni prima della scadenza del Protocollo, con apposito atto predisposto e sottoscritto con le medesime modalità adottate per la stipula del Protocollo stesso.

3. È fatta salva la possibilità di ciascuna delle Parti di recedere, in ogni momento e senza alcuna motivazione, dal presente accordo previa comunicazione scritta da inoltrare all'indirizzo dell'altra parte via P.E.C. o altro mezzo equivalente, e con preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni.

Articolo 4

(Risorse)

1. Il presente Protocollo non comporta prestazioni a contenuto economico di una Parte nei confronti dell'altra. Ciascuna Parte si impegna a concorrere alle attività comuni mettendo a disposizione proprie risorse, umane e materiali, nei limiti delle rispettive possibilità.

Articolo 5

(Tutela della riservatezza e protezione dei dati personali)

1. Le Parti si danno atto dell'esigenza di tutelare l'immagine e la riservatezza di ciascuna di esse. I rispettivi segni distintivi delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle iniziative di cui all'art. 1 del presente atto, previo consenso scritto di volta in volta rilasciato dalla Parte a cui il segno distintivo appartiene.

2. Le Parti si impegnano a non diffondere né a utilizzare informazioni o dati reciproci, se non previa rispettiva autorizzazione di volta in volta rilasciata.

3. Con separato atto, verranno definite le rispettive qualifiche e responsabilità laddove dal presente Protocollo derivassero attività comuni nel trattamento dei dati personali.

Articolo 6

(Modifiche)

1. Eventuali modifiche e/o integrazioni del presente Protocollo dovranno essere redatte in forma scritta e controfirmate dalle Parti, anche con le modalità di cui all'art. 2, comma 3.

Articolo 7

1. Il presente Protocollo D'Intesa, qualora in passato siano stati sottoscritti tra Garante e Corecom, sostituisce integralmente i precedenti.

Articolo 8

(Legge applicabile e foro competente)

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Protocollo, si applicano le norme vigenti nella Repubblica italiana.

2. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione all'interpretazione o all'esecuzione dei contenuti del presente Protocollo, che non sia possibile definire in via amichevole, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Garante per la protezione dei dati
personali
Il Presidente
Pasquale Stanzone

CORECOM BASILICATA

CORECOM ABRUZZO
Il Presidente

CORECOM CALABRIA
Il Presidente

CORECOM CAMPANIA
Il Presidente

CORECOM EMILIA ROMAGNA
Il Presidente

CORECOM FRIULI VENEZIA GIULIA
Il Presidente

CORECOM LAZIO
Il Presidente

CORECOM LIGURIA
Il Presidente

CORECOM LOMBARDIA
Il Presidente

CORECOM MARCHE
Il Presidente

CORECOM MOLISE
Il Presidente

CORECOM PIEMONTE
Il Presidente

CORECOM PUGLIA
Il Presidente

CORECOM SARDEGNA
Il Presidente

CORECOM SICILIA
Il Presidente

CORECOM TOSCANA
Il Presidente

CORECOM PROVINCIA DI TRENTO
Il Presidente

CORECOM PROVINCIA DI BOLZANO
Il Presidente

CORECOM UMBRIA
Il Presidente

CORECOM VALLE D'AOSTA
Il Presidente

CORECOM VENETO
Il Presidente